

Sentenza n. 89 del 20 gennaio 2005

Pubblica udienza del: 12 gennaio 2005

Presidente f.f. dott. Luigi Ranalli

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.738 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Bonci ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Mazzini n.156 (studio avv. A. Lucchetti);

contro

- l'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Valentini ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Giannelli n.36 presso lo studio dell'avv. Domenico D'Alessio;

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;

- l'Ufficio elettorale centrale presso il Tribunale di Pesaro per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

- l'Ufficio territoriale del Governo di Pesaro ed Urbino, in persona del Prefetto pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

- dell'***, in proprio e quale consigliere provinciale, rappresentato e difeso da sé

medesimo e dall'avv. Emanuele Pierini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Ancona, Via Garibaldi n.119;

- di ***, quale consigliere provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossi Giancarlo ed Emanuele Pierini, presso il secondo elettivamente domiciliato in Ancona, via Garibaldi n. 119;

- di *** (consiglieri eletti), non costituiti in giudizio;

- di ***, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale 15.5.2004 n.17 e di tutte le operazioni svolte a seguito della consultazione elettorale del 12-13 giugno 2004 dall'Ufficio elettorale centrale preso il Tribunale di Pesaro per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro ed Urbino, nella parte in cui è stato erroneamente indicato quale candidato della lista Alleanza Popolare UDEUR per il Collegio di Colbordolo il nome di *** in luogo di ***;

- del relativo manifesto e del verbale 25.6.2004 dell'Ufficio centrale elettorale di proclamazione degli eletti;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso e, se necessario, delle operazioni di voto e di scrutinio limitatamente al Collegio di Colbordolo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro ed Urbino, del Ministero dell'Interno, di ***;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Alessandro Lucchetti, in sostituzione dell'avv. Bonci, per il ri-

corrente, l'avv. dello Stato Gabriele Moneta per il Ministero dell'Interno, l'avv. Valentini per la Provincia di Pesaro ed Urbino e l'avv. Rossi per sé medesimo e Busca Roberto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il Collegio considera, preliminarmente, che il ricorso, come da copie in atti degli avvisi di ricevimento, è stato notificato anche al ***, eletto Presidente, e che non può disporsi l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno in quanto non è impugnata solo la proclamazione degli eletti, ma, quale atto presupposto, anche il verbale dell'Ufficio elettorale di ammissione dei candidati alla consultazione elettorale.

L'esiguità dei voti conseguiti dal ricorrente e dalla lista di appartenenza, eccepita dalla difesa dei controinteressati ***, neppure comporta l'inammissibilità del ricorso, dal momento che l'erronea indicazione del cognome di un candidato astrattamente coinvolge tutti i candidati a consigliere provinciale nel Collegio, ben potendo la scelta dell'elettore essere effettuata privilegiando la persona, anziché la lista.

Il ricorso va, dunque, esaminato nel merito.

Tanto premesso, considera il Collegio che l'erronea indicazione del nominativo di un candidato nelle liste ammesse ad una consultazione elettorale da parte dell'Ufficio centrale elettorale presso il Tribunale, equivale, di fatto, ad una sua esclusione ed è, quindi, immediatamente e definitivamente lesivo sia del suo diritto a partecipare in tale qualità alla consultazione elettorale sia del suo interesse,

in qualità di elettore, al corretto svolgimento della consultazione stessa.

Orbene, è vero che l'art. 83/11 del d.P.R. n.570/1960 prevede che il ricorso in materia di operazioni elettorali va proposto con l'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti, ma questa è prescrizione non può che riferirsi all'ipotesi in cui la lesione della propria posizione di candidato o di elettore si realizzi effettivamente ed in modo definitivo con questo atto conclusivo, ma se la lesione di che trattasi è già effettiva e definitiva a seguito di provvedimenti intervenuti in precedenza, non sussistono valide ragioni per derogare al generale e noto principio di diritto processuale amministrativo sulla necessità di impugnare l'atto lesivo entro il previsto termine di decadenza dalla sua pubblicazione, che, ai sensi dell'art. 21 della legge n.1034/1971, equivale *ope legis* anche a sua piena conoscenza, con conseguente irrilevanza di quanto affermato nel ricorso sull'acquisita conoscenza dell'errore in data successiva.

Del resto, conforme è la giurisprudenza amministrativa, allorché ha chiarito che "l'interesse al corretto svolgimento della consultazione elettorale (...) va tutelato, nella sua strumentalità, attraverso la tempestiva ed immediata impugnazione degli atti ritenuti lesivi" e tanto comporta, in caso di ammissione o di esclusione di una lista o di un candidato, la necessità di impugnarla in sede giurisdizionale entro il termine decadenziale decorrente dalla loro conoscenza, "da intendersi acquisita *alla data di pubblicazione delle liste ammesse* o, al più tardi, alla data delle votazioni" (v.si Cons. Stato, Sez. V: 18 marzo 2002, n.1565 e 15.3.2001 n.1521).

Nel caso specifico, il primo deposito del ricorso in Segreteria è avvenuto il 13.7.2004.

Orbene, tenuto conto che il manifesto dei candidati ammessi, come si evince dal-

la documentazione versata in atti dalla difesa del Ministero dell'Interno, è stato pubblicato il 28.5.2004 - e, del resto doveva essere comunque pubblicato prima dello svolgimento della consultazione elettorale e quindi, al più tardi l'11 giugno 2004 - il ricorso in esame è stato proposto oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 83/11 del d.P.R. n.570/1960 ed è, dunque, irricevibile.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”
